



COMMISSIONE EUROPEA

DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Legislazione sociale e del lavoro, dialogo sociale
Diritto del lavoro

Bruxelles, 5/12/2011
EMPL/B2/TR/bgc CHAP(2011) 2757
Egregio Signor
Prof. Avv. Pietro ICHINO
Studio Legale Ichino, Brugnatelli e
associati
Via Mascheroni 31
I-20145 Milano

via email:
pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it

Oggetto: Sue denunce CHAP (2011) 2757 e 2975 del 12.9.2011 a proposito del dualismo del mercato del lavoro italiano

Egregio Professor Ichino,

dopo aver esaminato la Sua denuncia del 12.9.2011, protocollata con i riferimenti CHAP (2011) 2757 e CHAP (2011) 2975, sono spiacente di doverLa informare che il tema in questione non rientra negli ambiti di competenza della Commissione europea.

Il dualismo del mercato del lavoro italiano, che Lei denuncia, è una questione che rientra pienamente nelle competenze degli Stati membri, i quali disciplinano il proprio mercato del lavoro nel modo che ritengono opportuno.

I riferimenti da Lei operati alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato non modificano tale conclusione.

La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla succitata direttiva affronta l'argomento della discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato. I collaboratori autonomi o i collaboratori freelance non rientrano in questa categoria, in quanto concludono un contratto per la fornitura di servizi alle imprese e non sono legati da un rapporto di dipendenza. Le Sue argomentazioni secondo cui questi rapporti tra imprese configurerebbero un falso lavoro autonomo, trattandosi in realtà di rapporti di dipendenza e, conseguentemente – secondo quanto da Lei esposto – di rapporti di lavoro subordinato, riguardano anch'esse questioni di competenza nazionale, ovvero la possibile non corretta applicazione di concetti giuridici, in relazione ai quali la competenza spetta appunto alle autorità nazionali.

Questo rinvio al diritto nazionale è desumibile anche dalla clausola 2, paragrafo 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE che stabilisce che il suddetto accordo "si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro".

In breve, è competenza delle autorità nazionali garantire che le diverse tipologie di rapporti vengano utilizzate in modo appropriato e che non si verifichino abusi. La Commissione europea deve fare affidamento sulle azioni delle suddette autorità nazionali.

Lo stesso vale per le Sue argomentazioni relative alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva in questione.

La procedura di infrazione diventa un'opzione praticabile soltanto nel momento in cui le normative nazionali contemplino *espressamente* una situazione che viola le disposizioni del diritto dell'UE.

La Sua denuncia, tuttavia, non evidenzia una tale violazione, bensì riferisce di pratiche che, secondo Lei, fanno un uso improprio di determinati meccanismi e che, a Suo parere, contravvengono allo spirito della direttiva 1999/70/CE. Come spiegato sopra, non è così. Di conseguenza, le sedi appropriate per presentare le Sue considerazioni sono i giudici nazionali che si occupano dell'applicazione del diritto del lavoro e i giudici che sovrintendono alle attività delle autorità nazionali.

Lei ha facoltà di rispondere alla presente comunicazione entro quattro settimane. Qualora non prenda contatto con noi entro tale data, il caso sarà considerato chiuso.

La prego di gradire i miei più distinti saluti.



Muriel Guin
Capo Unità